



**BONUS EDILIZI**

Scopri le novità introdotte dalla Legge Bilancio 2023

Prova gratis 30 gg. i software per efficienza energetica, contabilità bonus fiscali, congruità spese e subappalti!

**1 Software Gratis per te** →

# Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**



Caserta  
11-13 Maggio  
2023

[News](#)
[Normativa](#)
[Speciali](#)
[Focus](#)
[Libri](#)
[Academy](#)
[Aziende](#)
[Prodotti](#)
[Professionisti](#)

Newsletter

La Fiera delle Costruzioni progettazione edilizia, impianti

**BARI 19/21** ottobre 2023

SCOPRI DI PIÙ »

## Prevenzione incendi: nuova Guida sulla RTV V.6 per autorimesse

Il volume affronta la progettazione di un'attività adibita ad autorimessa sia mediante la RTV tradizionale pre Codice che secondo la nuova V.6

di **Redazione tecnica** - 24/02/2023

© Riproduzione riservata



È stato pubblicato sul sito INAIL il volume “**Prevenzione incendi per attività di autorimesse**”, e dedicato all'applicazione della regola tecnica verticale sulle attività di autorimessa (RTV 6), emanata con il **decreto del Ministero dell'Interno 15 maggio 2020**.



### Prevenzione incendi per autorimesse: il nuovo volume INAIL

Con il volume realizzato da Inail, Corpo Nazionale dei **Vigili del Fuoco** e **Consiglio Nazionale degli Ingegneri**, si apre una nuova collana dedicata alla prevenzione incendi, focalizzata sulla Sezione V: saranno quindi prese in rassegna le diverse RTV emanate, con l'ottica di illustrare l'applicazione dei nuovi strumenti normativi e di evidenziare gli esiti delle progettazioni del medesimo caso studio, affrontato con le due metodologie applicabili, costituite dalla vecchia normativa prescrittiva e dalla nuova RTO come integrata dalla rispettiva RTV.

Come ricorda Inail nell'introduzione, a seguito dell'emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha infatti iniziato ad

BLOCCO CESSIONE CREDITI EDILIZI  
INDAGINE ESPLORATIVA

**CLICCA QUI**

**Lavori Pubblici**  
Informazione tecnica **on-line**

### IL NOTIZIOMETRO

**FISCO E TASSE - 17/02/2023**  
Stop a sconto in fattura e cessione del credito: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 11/2023

**FISCO E TASSE - 16/02/2023**  
Superbonus e bonus edilizi: stop a cessione e sconto in fattura

**FISCO E TASSE - 16/02/2023**  
Superbonus e bonus edilizi: Poste Italiane riaprirà la cessione del credito?

**FISCO E TASSE - 21/02/2023**  
Decreto Cessioni, Superbonus e Bonus Edilizi: Enea aggiorna il poster

**FISCO E TASSE - 23/02/2023**  
Superbonus e cessione del credito: operazione verità spiegata semplice

**EDILIZIA - 20/02/2023**  
Blocco della cessione del credito: impatto devastante sui professionisti

implementare la Sezione V (**Regole tecniche verticali**), che originariamente prevedeva solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori), emanando nel tempo una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l'attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall'approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.

Sono state pertanto emanate, ad oggi, le seguenti RTV:

- V.4 Uffici
- V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- V.6 Autorimesse
- V.7 Attività scolastiche
- V.8 Attività commerciali
- V.9 Asili nido
- V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
- V.11 Strutture sanitarie
- V.12 Altre attività in edifici tutelati
- V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili
- V.14 Edifici di civile abitazione
- V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.

Inoltre, con il DM del 12 aprile 2019 è stata determinata la fine del cosiddetto "doppio binario", per cui per le attività soggette e non normate non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale da utilizzare tra il Codice e i preesistenti criteri tecnici. L'utilizzo del Codice è pertanto **ormai obbligatorio**; tuttavia, tale "doppio binario" permane esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle autorimesse. Ad esempio, ad oggi, è possibile progettare un'attività uffici secondo la V.4 oppure utilizzando il d.m. 22 febbraio 2006; viceversa, essendo stato abrogato il d.m. 1 febbraio 1986, un'autorimessa può essere progettata unicamente mediante l'applicazione della V.6.

## Progettazione attività autorimesse: le norme previste per la prevenzione incendio

Nel volume viene affrontata la progettazione di un'autorimessa esistente, confrontandone gli esiti derivanti dall'applicazione:

- del **DM 1 febbraio 1986** (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice)
- della **V.6**, "nuova" regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice. Infatti con l'emanazione del d.m. 15 maggio 2020, che ha sostituito il precedente Cap. V.6 (d.m. 21 febbraio 2017 e s.m.i.), è stato abrogato il d.m. 1 febbraio 1986 (regola tecnica verticale tradizionale pre Codice) eliminando il cosiddetto "doppio binario" per le autorimesse, fatti salvi i casi per i quali è applicabile l'art. 2, commi 3 o 4 del d.m. 12 aprile 2019.

## Attività autorimesse: la normativa antincendio applicabile

Per la progettazione di un'autorimessa esistente al 19 novembre 2020, con superficie complessiva superiore a 300 m<sup>2</sup> è (in alcuni casi)

possibile seguire **due strade, alternative fra loro**:

- applicare la RTV tradizionale di cui al d.m. 1 febbraio 1986 nei soli casi di cui all'art. 2 commi 3 o 4 del d.m. 12 aprile 2019;
- applicare il Codice, come integrato dalla nuova RTV di cui al d.m. 15 maggio 2020 (autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m<sup>2</sup>).

Una volta individuata la norma applicabile, **occorre percorrere per intero l'iter della stessa**, essendole due RTV alternative e non complementari.

Per quanto riguarda le cosiddette **autorimesse sottosoglia**, ovvero di superficie inferiore ai 300 m<sup>2</sup>, dato che la nuova RTV V.6 riguarda le autorimesse con superficie superiore a 300 m<sup>2</sup>, non è applicabile, si può far riferimento alla Circolare dei Vigili del Fuoco n. 17496 del 18 dicembre 2020, che costituisce una linea guida di riferimento, non cogente, per prevenzione incendi e la sicurezza antincendio inerenti tali autorimesse.

La Circolare rinvia per le "Definizioni" ai Capp. G.1 e V.6 del Codice, indicando i requisiti minimi per le autorimesse sottosoglia, distinguendole in:

- A1 autorimesse di superficie fino a 100 m<sup>2</sup>;
- A2 autorimesse di superficie superiore a 100 m<sup>2</sup> e fino a 300 m<sup>2</sup>.

Sottolinea INAIL che la scelta, ove consentita, di una o dell'altra norma di riferimento possa poi condurre, agli esiti dell'iter progettuale, a conseguenze potenzialmente assai diverse in termini di:

- costi di progettazione;
- costi per l'adeguamento antincendio dell'attività (impianti e strutture);
- possibilità di ricorrere a soluzioni alternative in luogo di eventuali istanze di deroga;
- vincoli e oneri per la gestione futura dell'attività a carico del responsabile dell'attività.

Nei soli casi di cui all'art. 2 commi 3 e 4 del d.m. 12 aprile 2019, il progettista eseguirà per prima cosa una sommaria valutazione di fattibilità finalizzata a valutare, nello specifico contesto, quale RTV convenga utilizzare in funzione degli obiettivi prestabiliti, al budget a disposizione del committente e ai costi presumibili per gli interventi di adeguamento antincendio e di gestione dell'attività.

Tag:

ANTINCENDIO

Antincendio

INAIL

Quaderni Inail

RTV antincendio

## Documenti Allegati

Documento

Tabella Feed

